



CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 229

del 29/10/2012

O G G E T T O

Corte di Appello di Bari. Contenzioso espropriativi “Calò Angela Maria c/Comune di Molfetta.” Transazione.

L'anno duemiladodici, il giorno **ventinove** del mese di **ottobre** nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Presente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Assente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Assente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Assente
MINUTO	Carmela	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sen. Azzollini Antonio – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Camero Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Molfetta la Sig.ra Calò Angela Maria, proprietaria delle particelle 1344, 1345 e 1346 del foglio 17, chiamava in giudizio il Comune di Molfetta nell'anno 2004 perché venisse accertata e dichiarata dal giudice la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità dei suoli espropriati.
- Asseriva l'istante che, nel termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità del piano, pari a 18 anni dalla delibera di Giunta Regionale (07.12.1981- 07.12.1999), l'amministrazione espropriante aveva utilizzato solo in parte l'immobile per le finalità previste nel decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, realizzando sulle particelle 1344 e 1345 una strada e destinando, con successiva delibera della Giunta Municipale n. 1143 del 2.6.1989, la restante parte alla costruzione di un nuovo impianto polivalente di calcio e atletica leggera, i cui lavori sono stati eseguiti solo parzialmente.
- Chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito, previo accertamento della decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e previo accertamento della mancata esecuzione dell'opera pubblica, disponesse, a carico del Comune di Molfetta, la retrocessione in proprio favore della suddetta particella n. 1346 del foglio 17 (distaccata dal suolo di maggiore consistenza della particella 83 del foglio 17) della superficie complessiva di metri quadrati 11.567, accertasse il prezzo della retrocessione a fronte della restituzione del suolo con la conseguente trascrizione e/ o annotazione, condannasse il Comune al rilascio immediato del suolo e al risarcimento dei danni per la sua illecita detenzione con compensazione dei rispettivi crediti, condannasse l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali.
- Si costituiva il Comune di Molfetta eccependo di non essere incorso in alcuna decadenza avendo, nei termini di legge, dato esecuzione parziale al piano e a tal proposito veniva esibita, la delibera n. 186 del 24.02.1994 di aggiudicazione dei lavori di costruzione dell'impianto sportivo polivalente all'aperto per calcio e atletica leggera – 1^ lotto – nel Piano di zona 167 all'Impresa Persia e C. s.a.s. che aveva realizzato alcune opere collaudate con atto del 11.02.2003 ed approvate con delibera della Giunta Comunale del 13.03.2003, nonché la delibera del C.C. n. 26 del 05.04.2004 di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2004-2006 in cui era previsto il completamento dello stadio di calcio con annessa area polifunzionale.
- Veniva, inoltre, eccepita l'avvenuta acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree espropriate richiamando l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale dell'art. 10 della L. n. 167/1962, secondo cui sarebbe inapplicabile l'istituto della retrocessione alle aree destinate all'edilizia economica e popolare.
- Veniva, infine, proposta l'eccezione del difetto di giurisdizione palesandosi la domanda come richiesta di retrocessione parziale e, come tale, sottoposta per consolidato orientamento all'epoca della domanda, al giudice amministrativo.
- Con sentenza n. 174 depositata in data 26.10.2010 il Tribunale di Trani, Sezione Distaccata di Molfetta, dichiarava il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo territorialmente competente, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione del giudizio e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

- Avverso la detta sentenza la sig.ra Calò Angela Maria proponeva appello con atto notificato in data 15.02.2011 al Comune di Molfetta.
- Il Comune si costituiva anche in sede di appello, il giudizio pende tuttora.
- Nell'atto di appello la Sig.ra Calò Angela Maria precisava i danni di cui chiedeva il risarcimento, ovvero:
 - a) I danni subiti per effetto della realizzazione da parte dell'amministrazione delle opere al rustico di cui chiede la demolizione per ripristinare lo status quo ante;
 - b) Il risarcimento dovuto per la perdita di n. 253 piante d'ulivo;
 - c) Il risarcimento dovuto per il mancato reddito derivante anche dalla perdita dell'aiuto comunitario previsto per la coltivazione dell'ulivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
- Chiedeva l'appellante di compensare il risarcimento con le somme dovute dall'attrice all'Amministrazione a titolo di costo della retrocessione.
- Veniva eccepita dalla difesa del Comune l'inammissibilità dell'appello per difetto di interesse all'impugnazione, il difetto di giurisdizione, l'improponibilità della domanda, l'acquisizione al patrimonio indisponibile delle aree espropriate, la realizzazione delle opere pubbliche all'interno del P.E.E.P., l'inammissibilità della domanda di danni; in subordine, nel caso di denegato accoglimento della domanda di risarcimento danni, il Comune chiedeva di compensare il credito della Sig.ra Calò Angela con quanto corrisposto dallo stesso Comune a titolo di prezzo di cessione dell'immobile.
- Nelle more del giudizio sono state intavolate tra le parti trattative per un bonario componimento del contenzioso che hanno trovato una sintesi finale nella somma omniacomprendente di €. 390.000,00 da pagarsi in due tranches, l'una nel corrente anno, l'altra nel 2013.
- La Sig.ra Calò ha concordato con tale soluzione.
- Il legale del Comune Avv. Maria Rosaria Larizza ha espresso formalmente parere favorevole alla soluzione transattiva, così come il Dirigente del Settore Territorio.

Ritenuto, pertanto, di approvare la soluzione transattiva del contenzioso in oggetto, secondo l'allegato schema di atto transattivo.

Preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, comma 1, del T.U.EE.LL. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, dal Dirigente del Settore AA.GG. sulla regolarità tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze per la regolarità contabile.

Visto l'art. 48 del Testo unico EE.LL. n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge,

D E L I B E R A

- 1) Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo.

- 2) Di approvare la soluzione transattiva del contenzioso giudiziario pendente al n. 264/2011 R.G. dinanzi alla Corte di Appello di Bari con la Sig.ra Calò Angela Maria, prevedendo la spesa di €. 390.000,00.
- 3) Di approvare, conseguentemente, l'atto di transazione stragiudiziale allegato come schema al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di demandare al legale rappresentante dell'Ente la sottoscrizione dell'atto transattivo secondo lo schema approvato sub 3), ad avvenuta esecutività del presente provvedimento.
- 5) Di imputare la spesa di €. 390,000,00 al Cap. 14860 del bilancio 2012, giusto provvedimento deliberativo giuntale n. 195 del 26.10.2012.
- 6) Di dare atto, altresì, che, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 7) Di trasmettere il presente provvedimento, a cura del responsabile del procedimento, al legale del Comune Avv. Maria Rosaria Larizza, al Settore Territorio, al Settore LL.PP. e alla Ragioneria Comunale, per i rispettivi adempimenti di competenza.

All'originale, è allegata l'attestazione di copertura finanziaria e regolarità contabile a firma del Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

all'originale seguono le firme

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in pubblicazione in copia all'Albo Pretorio on line per giorni 15 consecutivi dal 29/11/2012 al 14/12/2012 ai sensi dell'art.124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.

Copia conforme per uso amministrativo

Dal Municipio 29/11/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Michele CAMERO

Il sottoscritto Segretario Generale

Visto il **Testo Unico** delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con **D.L.vo 18.8.2000, n.267;**

Visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

-
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134, comma 3°);
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4°);

lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Michele CAMERO

Per l'esecuzione
Al Sig. Segretario generale
Al Sig. Direttore di ragioneria
Al Sig. _____
All'URP